

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI. (EX ART. 12 LEGGE 7.8.1990 N. 241)

ART. 1 - PREMESSA

La Giunta Comunale può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove ricorrano le condizioni e le circostanze appresso specificate e con le modalità che seguono.

ART. 2 - OGGETTO

Il termine "contributo", di cui al presente regolamento, definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta dal Comune sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all'art. 12 Legge 7.8.1990.

Non è assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno ovvero l'assunzione a parziale o totale carico del Comune dell'onere derivante dall'erogazione di servizi di natura socio-assistenziale assicurati direttamente o indirettamente dal Comune stesso, in quanto già previsti da appositi provvedimenti del Comune a carattere generale riguardanti:

- I ricoveri in istituti o centri residenziali o diurni per anziani, comunità per minori, centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi estivi, servizi residenziali e diurni per handicappati e adulti in stato di difficoltà;
- la fruizione di servizi e strutture socio-assistenziali di sostegno alla persona e di prevenzione dell'emarginazione, compresi gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;
- soggiorni climatici.

ART. 3 - INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO

Le iniziative per le quali è possibile concedere il contributo, oltre a rivestire il carattere di rilevante interesse pubblico devono trovare il proprio supporto negli atti di programmazione generale approvati dal Consiglio Comunale nei settori economico-produttivo, commerciale, turistico, culturale, sportivo e sociale

ART. 4 - BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi possono essere Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni e Comitati, la cui attività, accertata nelle forme ritenute più opportune e principalmente tramite Statuti o atti costitutivi, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro e sia diretta ad organizzare e realizzare iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico.

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale che valuterà l'attività e l'iniziativa proposta sulla base di criteri quali:

- a) attinenza e coerenza con i programmi comunali;
- b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, sportiva, culturale ed economica della comunità locale nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
- c) rilevanza territoriale;

- d) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- e) rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
- f) entità del contributo e/o buon esito della stessa iniziativa relativamente ad anni precedenti;
- g) partecipazione di altri all'iniziativa;
- h) assenza di fine di lucro, in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.

L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'assegnazione del contributo è subordinata a specifica istanza, che deve essere corredata da:

- a) una relazione sugli scopi e sulle finalità che l'iniziativa programmata o l'attività intende perseguire unitamente ad una previsione di spesa.
- c) indicazione della posizione economico-fiscale del soggetto istante, generalità anagrafiche del legale rappresentante di ente od organismo associativo e suo codice fiscale; codice fiscale dell'ente o organismo associativo rappresentato; esatta sede legale di quest'ultimo.

Alla domanda dovranno essere allegati (ove non già disponibili presso il Comune o dal medesimo conosciuti per altre ragioni):

- a) se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e l'indicazione del legale rappresentante;
- b) se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti; idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.

ART. 7 - MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le motivazioni della concessione del contributo devono essere indicate nel contesto dell'atto deliberativo della Giunta Comunale.

L'iniziativa o l'attività, oggetto del contributo, deve svolgersi prevalentemente nell'ambito del territorio comunale.

E' possibile concedere contributi anche a quelle manifestazioni ed iniziative che si effettuano al di fuori del territorio comunale purché presentino spiccate caratteristiche di diffusione e valorizzazione dell'immagine del Comune.

ART. 8 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo verrà stabilito dalla Giunta con riferimento alle finalità ed alla rilevanza dell'iniziativa, al suo carattere di gratuità o meno al pubblico, alla eventuale partecipazione economica di altri Enti.

ART. 9 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, mediante apposita relazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva attuazione dell'iniziativa o svolgimento dell'attività.

Il contributo potrà essere erogato, in presenza di particolari esigenze, anche in via preventiva, fatto salvo l'impegno del beneficiario a presentare idonea relazione a consuntivo.

Se dal rendiconto comunque emerge una spesa inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere ridotto proporzionalmente.

ART. 10 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

Il Comune, con l'approvazione del bilancio preventivo, definisce l'entità delle risorse che intende destinare nel corso dell'anno agli scopi di cui al presente regolamento, fatta salva la possibilità di variazioni di bilancio in corso d'anno per particolari esigenze.

La Giunta Comunale provvederà periodicamente all'assegnazione dei contributi sulla base delle richieste pervenute nel limite degli stanziamenti di bilancio stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 11 - CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI

La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali è regolata dalle norme recate dalla legge medesima. In difetto di tali norme, si applica il presente regolamento.

ART. 12 - RINVIO AD ALTRI REGOLAMENTI

In relazione ad attività specifiche la concessione di contributo o sussidio può essere disposta con apposito regolamento settoriale che si attenga alle disposizioni generali del presente regolamento e lo integri con le dovute precisazioni ritenute necessarie.

ART. 13 - ALBO BENEFICIARI

E' istituito l'albo dei soggetti ai quali il Comune ha erogato contributi o sussidi.

L'albo indica i contributi erogati per singolo esercizio finanziario ed è aggiornato a cadenza annuale.

L'albo è pubblicato sul sito internet del Comune e può essere consultato da ogni cittadino.